



COMUNE DI LIMANA

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI
SCUOLABUS COMUNALI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 45 dell'8.8.2006**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 1 Finalità e criteri generali

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è gestito in economia dal Comune di Limana compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi in vigore e dalle effettive disponibilità di bilancio. Il Comune di Limana individua con proprio provvedimento le direttive per l'organizzazione del Servizio e la determinazione delle tariffe.
2. Il Servizio di Trasporto Scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico da parte dell'utenza.

Articolo 2 Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti o domiciliati nel Comune di Limana. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi che frequentano la scuola di Limana, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
2. Per le scuole superiori il Servizio è prevalentemente garantito dai normali mezzi pubblici di linea. Il Comune di Limana può intervenire con un proprio servizio nelle zone alte del territorio in cui non vi sia un servizio pubblico.
3. Il Servizio può essere previsto anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le scuole materne, elementari e medie residenti e domiciliati nel Comune di Limana.

Articolo 3 Bacini di utenza

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è previsto per la scuola di competenza i cui bacini di utenza sono individuati dal Comune di Limana.
2. Il Servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza soltanto nel caso in cui vi sia un problema di capienza nelle scuole di competenza e che tale decisione sia frutto di una convenzione con l'Ente locale cui queste scuole appartengono (e/o con le altre scuole) purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

Articolo 4 Organizzazione

1. Il Comune di Limana si avvarrà delle procedure e forme previste dalla normativa vigente per l'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico.
2. Il Comune di Limana può affidare a terzi eventuali servizi connessi al trasporto scolastico con le modalità stabilite appositamente dalla Giunta Comunale.

Articolo 5 Calendario e orari

1. Il Servizio viene svolto di norma dal lunedì al sabato in orario e in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche in accordo con l'Amministrazione comunale. Il Servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto.
2. Il normale Servizio di Trasporto Scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, precedentemente comunicati e in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi).
3. In caso di sciopero o assemblee regolarmente comunicate, il servizio potrà non essere garantito a causa dell'articolazione degli stessi che ne rende impossibile lo svolgimento

Articolo 6 Piano Annuale di Trasporto Scolastico

1. Il Comune di Limana, predispone ogni anno entro il 31 agosto la Bozza del Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
3. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 10, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a maggior distanza dalla scuola.
4. Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
5. Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto, di regola, essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 7 Modalità organizzative

1. Gli alunni vengono trasportati a partire dalla fermata scuolabus più vicina fino alla scuola e viceversa.
2. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.

Art. 8 Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola materna ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, quiete, rispetto degli altri).

Articolo 9 - Sicurezza e Responsabilità

1. Il Piano di cui al precedente articolo 6 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e di discesa degli alunni.
2. Il Comune di Limana è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
3. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus - casa non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. Più specificatamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; il Comune di Limana non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. Qualora la famiglia di un alunno frequentante la scuola materna non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista provvederà a riportare il bambino alla scuola di provenienza, ove attenderà l'arrivo del genitore o suo delegato opportunamente custodito.
4. Eventuali richieste di modifica occasionale o permanente della fermata stabilita dovranno essere presentate per iscritto dal responsabile del minore direttamente al Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e alla persona. Il Comune di Limana si riserva comunque l'accettazione della richiesta in relazione alle condizioni di sicurezza in corrispondenza della fermata.

Articolo 10 Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli, entro il 20 giugno di ogni anno per l'anno scolastico successivo.
2. La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata all'Ufficio Assistenza scolastica del Comune di Limana.
3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 3 e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.

4. Sulla base della domande presentate, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici, predispose la bozza del Piano di cui al precedente art. 6, comma 1 e lo trasmette alle famiglie. Queste ultime, entro il termine fissato dall'ufficio, dovranno recarsi presso l'Ufficio Servizi Scolastici per ritirare l'abbonamento.
5. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1 potranno essere accolte soltanto se compatibili con la Bozza del Piano Annuale di Trasporto Scolastico in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi. La data di presentazione costituirà titolo preferenziale.
6. Le eventuali domande di adesione al servizio presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, come pure quelle relative a periodi di utilizzazione del servizio inferiori a 5 (cinque) mesi, potranno essere accettate se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del Servizio.

Articolo 11 Sottoscrizione del Regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte dei genitori e degli studenti di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
2. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

Articolo 12 - Comunicazioni Comune di Limana - Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie, il Comune di Limana si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.
2. All'inizio dell'anno scolastico il Comune di Limana definirà gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano Annuale di Trasporto Scolastico.
3. Il Comune di Limana comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.
4. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Comune di Limana, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.
5. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, al Comune di Limana, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Articolo 13 Modalità di fruizione del Servizio

1. L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune di Limana di concerto con le Istituzioni scolastiche, potrà organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare

negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

3. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
4. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento o sporgersi dai finestrini.

Articolo 14 Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attenessero alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettassero le regole date, verrà avviata la seguente procedura:
 - Il Comune di Limana invierà alla famiglia una prima comunicazione scritta circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - nel caso il comportamento dell'alunno non mutasse dopo tale comunicazione, ingenerando all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi previa comunicazione alla famiglia ed al Dirigente Scolastico; la sospensione avrà luogo a seguito della conferma dell'avvenuta notifica tramite raccomandata A.R. ;
 - qualora tale comportamento scorretto non cessasse potrà essere disposta l'espulsione dell'alunno dal servizio senza rimborso della tariffa versata e senza comunicazione preventiva;
2. La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del Servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Articolo 15 Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa determinata dal Comune di Limana per il servizio richiesto.
2. La tariffa dovrà essere corrisposta secondo le modalità stabilite nel prospetto tariffario.
3. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 14.
4. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio relativo all'anno scolastico successivo;
5. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino di iscrizione che dovrà essere esibito a richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus.
6. Coloro che presentassero domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venisse accolta, saranno tenuti al pagamento della tariffa prevista in relazione al servizio richiesto.

Articolo 16 Esoneri

1. Sono esonerati dal pagamento della tariffa gli alunni appartenenti a famiglie che versino in condizione di disagio economico e sociale sulla base dei criteri stabiliti dal Comune di Limana con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 17 Servizi gratuiti

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede la partecipazione gratuita degli alunni ad uscite didattiche e culturali, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie deliberate dal Comune di Limana. Gli accompagnatori adulti nel numero massimo consentito dallo scuolabus sono esonerati dal pagamento del servizio di trasporto.

Articolo 18 Servizi a pagamento

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede altri servizi a pagamento quali ad esempio quelli per il raggiungimento delle palestre, piscine, piste per lo sci ecc., sempre nei limiti della disponibilità dei mezzi, secondo tariffe determinate dal Comune di Limana.

Articolo 19 Modalità di fruizione dei servizi gratuiti e a pagamento

1. Per usufruire dei servizi di cui agli artt. 17 e 18 il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, dovrà far pervenire al Comune di Limana, una specifica richiesta scritta corredata dagli elementi necessari per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.
2. Il Comune di Limana provvederà ad esaminare le richieste ed a programmare il servizio nei limiti delle risorse e dei mezzi disponibili.
3. I mezzi saranno disponibili per le uscite didattiche e culturali di cui agli artt. 17 e 18 al di fuori degli orari previsti nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico.
4. Il Comune di Limana si riserva comunque di effettuare il servizio in base alla disponibilità dei mezzi e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni.